



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 48 del 21/04/2004

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 marzo 2004, n. 374

Disposizioni attuative della Legge regionale 25 agosto 2003, n. 13 "Disciplina della raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi".

L'Assessore all'Agricoltura, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio II° Alimentazione e Tutela, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore I.C.A. - Alimentazione, riferisce quanto segue:

La Legge Regionale n. 13 del 25 agosto 2003 "Disciplina della raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi" detta le modalità per la raccolta e commercializzazione dei tartufi e fissa alcuni adempimenti e competenze in capo alla Regione e quelle in capo alle Amministrazioni Provinciali ed ai Comuni.

Al fine di uniformare le attività e gli interventi su tutto il territorio regionale si ritiene opportuno e necessario, con il presente provvedimento, fissare le modalità procedurali di attuazione della legge, individuando in dettaglio gli adempimenti, le competenze, i criteri ed i soggetti interessati.

Pertanto si propone di approvare le modalità procedurali per l'attuazione della Legge regionale 25 agosto 2003 n. 13 riportate nell'allegato A al presente provvedimento.

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale in ottemperanza all'art. 4, comma 4, lettera k della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore all'Agricoltura;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui di seguito si intendono come integralmente richiamate e di fare propria la proposta dell'Assessore all'Agricoltura;
- di approvare le modalità procedurali per l'attuazione della Legge regionale 25 agosto 2003 n. 13 riportate nell'allegato A, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di incaricare la Segreteria della Giunta regionale di inviare copia del presente atto all'Ufficio regionale del Bollettino per la pubblicazione nel BURP, ai sensi dell'art. 6, lettera g) della L.R. n. 13/94;
- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Il Segretario Il Presidente
 Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto
 Allegato "A"
 alla Deliberazione di Giunta Regionale

MANUALE DELLE PROCEDURE

La Legge Regionale n. 13 del 25 agosto 2003 "Disciplina della raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi" detta le modalità per la raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi e fissa alcuni adempimenti e competenze in capo alla Regione e quelle in capo alle Amministrazioni Provinciali ed ai Comuni.

Disciplina delle attività:

La Legge Regionale n. 13 del 25 agosto 2003 disciplina la raccolta stabilendo:

all'art. 2 le specie commestibili e protette;

all'art. 3 gli ambiti di raccolta;

agli artt. 4 e 5 la costituzione di consorzi per la ricerca, la raccolta e la vendita dei tartufi;

agli artt. 6 - 7 - 8 - 9 - 10 le modalità di raccolta e le autorizzazioni alla raccolta.

Gestione dell'attività:

L'articolo 7 dispone che la ricerca e la raccolta dei tartufi è subordinata al rilascio di apposito tesserino di identità ai soggetti con età superiore a quattordici anni.

I tesserini di identità per la raccolta validi su tutto il territorio nazionale ai sensi della Legge 752/1985 art. 5, vengono rilasciati previo esame, dall'Amministrazione Provinciale competente per territorio. Sono esentati dal sottoporsi all'esame coloro i quali sono già muniti di tesserino alla data di entrata in vigore della legge regionale.

Sono esentati dagli obblighi del tesserino di raccolta i raccoglitori che raccolgono i tartufi nei fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.

Tesserino di identità per la raccolta:

I tesserini di identità per la raccolta vanno richiesti alle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, hanno carattere strettamente personale, con validità quinquennale e sono rinnovabili su richiesta dell'interessato senza sottoporsi ad ulteriori esami.

La documentazione per il rilascio dei tesserini di identità è la seguente:

istanza in carta semplice indirizzata al Presidente dell'Amministrazione Provinciale competente per territorio da presentarsi entro il 30 giugno di ogni anno;

certificato di residenza;
attestato comprovante il superamento dell'esame di idoneità;
due foto formato tessera, di cui una autenticata;
ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale.

L'Amministrazione Provinciale, ricevuta l'istanza completa in ogni sua parte, definisce il provvedimento amministrativo di concessione del tesserino entro e non oltre 30 giorni a partire dalla predetta data. Il tesserino di identità deve riportare le indicazioni di cui al fac-simile allegato al presente manuale delle procedure.

Rilascio dell'attestato comprovante il superamento dell'esame di idoneità:

Ogni Amministrazione Provinciale con proprio atto provvede alla costituzione della Commissione di cui all'art.8 della Legge regionale 13/2003, previa richiesta del nominativo dei componenti agli enti così come indicati nel medesimo articolo 8.

Inoltre la stessa Amministrazione Provinciale con proprio atto, fissa le modalità per la richiesta di ammissione all'esame di idoneità.

Raccolta a fini didattici e scientifici:

Le domande per la concessione dell'autorizzazione alla raccolta di cui all'art.9 devono essere presentate all'Assessorato regionale all'Agricoltura - Settore ICA e Alimentazione - Ufficio II° Alimentazione e Tutela - entro il 30 giugno e devono essere corredate da una relazione contenente le indicazioni di cui al comma 2 del suddetto articolo 9.

Zone di raccolta:

La raccolta dei tartufi è libera nei boschi naturali e nei terreni incolti fatta eccezione per le zone riservate indicate con l'apposizione delle apposite tabelle di cui al fac-simile allegato al presente manuale delle procedure indicante "Raccolta di tartufi riservata".

I proprietari di cui all'art. 3 della Legge regionale 13/2003 che intendono costituire riserva di raccolta dei tartufi sui propri terreni devono notificare tale costituzione all'Assessorato Regionale all'Agricoltura - Settore ICA e Alimentazione - Ufficio II° Alimentazione e Tutela, ai fini della costituzione e tenuta di apposito elenco delle riserve.

Al fine di uniformare la disciplina della raccolta su tutto il territorio provinciale, le Amministrazioni Provinciali provvedono ad emanare le indicazioni generali alle quali i comuni si devono attenere per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 10 della presente legge regionale.

Costituzione di consorzi per la ricerca e la vendita dei tartufi:

I soggetti di cui all'art. 4 della suddetta Legge regionale 13/2003 che costituiscono i consorzi volontari per la ricerca e la vendita dei tartufi e che intendono usufruire di eventuali contributi di cui all'art. 5 devono presentare istanza di riconoscimento del consorzio medesimo all'Assessorato Regionale all'Agricoltura -Settore ICA e Alimentazione - Ufficio II° Alimentazione e Tutela.